DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DISTRUZIONE DEL MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO PER ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI BOVINE E DELLE PROTEINE ANIMALI AD ALTO RISCHIO

Art. 3

Disposizioni in materia di controlli e di personale

L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni di incenerimento, di cui all'articolo 1, e sulle operazioni di stoccaggio, di cui all'articolo 2.

Versione in vigore dal 12 gennaio 2001, non più in vigore dal 13 marzo 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-distruzione-del-materiale-specifico-a/art-3-disposizioni-in-materia-di-controlli-e-di-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it